



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Riferimento/numero d'incarto: H371-1493

Commento alla revisione dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

Revisione dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

La revisione dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti in breve	3
Parte 1: Commenti generali	3
1. Situazione iniziale	3
2. Basi giuridiche della revisione	5
Parte 2: Commento alle singole modifiche	5
Allegato 1: Elenco dei rifiuti	5
Allegato 3: Quantitativi soglia per i rifiuti speciali	9

La revisione dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti in breve

Le principali novità nell'allegato 1: Elenco dei rifiuti

- 'Adozione dell'obbligo di moduli di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede un insieme di misure organizzative nonché la designazione di tali rifiuti nell'elenco
- Abrogazione della precisazione che i materiali inerti non sono rifiuti speciali
- Abrogazione della classificazione «rifiuti speciali» per i rifiuti che non contengono sostanze pericolose
- Armonizzazione della classificazione dei rifiuti di legno con le categorie dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Le principali novità nell'allegato 3: Quantitativi soglia per i rifiuti speciali

- Nuova attribuzione di quantitativi soglia in funzione della sostanza specifica
- Adeguamento dei quantitativi soglia, secondo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, ai nuovi criteri delle normative sui prodotti chimici (GHS)

Parte 1: Commenti generali

1. Situazione iniziale

L'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti contiene l'elenco dei rifiuti, comprendente 849 tipi di rifiuti. Delle 444 voci contrassegnate come rifiuti speciali (rs), 271 tipi di rifiuti possono essere classificati come rifiuti speciali già in base all'origine e alla descrizione. Gli altri 173 tipi di rifiuti devono essere classificati come rifiuti speciali solo se contengono sostanze pericolose o ne sono contaminati. Anche le 26 voci contrassegnate come altri rifiuti soggetti a controllo (rc) possono essere attribuite semplicemente in base all'origine e alla descrizione.

L'allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 incarica l'UFAM di emanare un aiuto all'esecuzione per permettere di valutare se un rifiuto è speciale. A tal fine occorre tener conto in particolare della definizione di rifiuto speciale di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif nonché delle caratteristiche di pericolo (da H1 a H13) secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea. L'allegato 1 numero 1.1 capoverso 2 precisa che i rifiuti che soddisfano le esigenze per i materiali inerti dell'OTR non sono rifiuti speciali.

L'UFAM ha elaborato, assieme a un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della gestione dei rifiuti, un progetto di aiuto all'esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali secondo le loro caratteristiche, concretizzandovi l'espressione «contenente sostanze pericolose». Dai lavori è emersa la necessità di adeguare anche alcuni punti dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, in modo da poter elaborare un sistema di classificazione dei rifiuti speciali logico e coerente nel suo insieme. Visto il collegamento in termini di contenuto, l'aiuto all'esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali sarà sottoposto a indagine conoscitiva presso gli ambienti interessati assieme alla presente ordinanza dipartimentale.

In seguito all'introduzione del «Globally Harmonised System» (GHS) nell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR, RS 814.012), è necessario modificare i quantitativi soglia per i rifiuti speciali secondo l'allegato 1.1 numero 22 OPIR anche nell'allegato 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.

1.1 Abrogazione del rimando ai valori relativi ai materiali inerti

L'indicazione nell'allegato 1 numero 1.1 capoverso 2 dell'ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti che i rifiuti che soddisfano le esigenze per i materiali inerti secondo l'allegato 1 numero 11 OTR non sono rifiuti speciali è spesso interpretata scorrettamente nella pratica. Questa

disposizione stabilisce unicamente che i materiali inerti non sono rifiuti speciali. Non si può tuttavia dedurre che i rifiuti con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori limite per i materiali inerti sono automaticamente rifiuti speciali. Nella pratica, spesso i rifiuti che superano i valori limite per i materiali inerti sono tuttavia classificati in modo generico tra i rifiuti speciali. Questa pratica è particolarmente diffusa nell'ambito del materiale di sterro inquinato. Ciò è dovuto non da ultimo al fatto che al momento dell'introduzione dell'ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti, nel 2005, non erano ancora disponibili né l'aiuto all'esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali secondo le loro caratteristiche né i valori limite per le sostanze reattive introdotti nel 2010 con la revisione dell'OTR.

Per fare chiarezza sulla classificazione dei rifiuti speciali, il numero 1.1 capoverso 2 dell'allegato 1 dell'ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti con il rimando ai requisiti per i materiali inerti è abrogato. Gli elementi da considerare secondo il numero 1.1 capoverso 3, ossia la definizione di rifiuti speciali secondo l'OTRif e le caratteristiche di pericolo secondo la Convenzione di Basilea (H1-H13), offrono una base sufficiente per elaborare, nell'aiuto all'esecuzione, un sistema logico e coerente di classificazione dei rifiuti speciali, armonizzato, nei limiti del possibile, con le regolamentazioni internazionali ed europee nonché con le altre regolamentazioni nazionali.

1.2 Abrogazione della classificazione come rifiuti speciali di rifiuti che non contengono sostanze pericolose

Con la sostituzione dell'ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) con l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, nel 2005, è stato sostanzialmente recepito l'elenco dei rifiuti dell'Unione europea. L'espressione «rifiuti speciali» utilizzata in Svizzera è tuttavia più ampia dell'espressione «rifiuti pericolosi» utilizzata nell'UE. Allo scopo di apportare il minor numero possibile di modifiche materiali concernenti la classificazione dei rifiuti speciali rispetto all'OTRS, nell'elenco dei rifiuti dell'ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti sono stati classificati tra i rifiuti speciali anche rifiuti considerati non pericolosi nell'UE. Una classificazione generale di tali rifiuti tra i rifiuti speciali è contraria alla politica dell'ambiente e dei rifiuti della Confederazione. Grazie ai progressi tecnici sono immessi sul mercato sempre più prodotti che non presentano caratteristiche di pericolo una volta diventati rifiuti (p. es. rivestimenti idrodiluibili e resti di prodotti senza simboli di pericolo secondo il diritto sui prodotti chimici). La definizione di «contenente sostanze pericolose» secondo il progetto di aiuto all'esecuzione consente una classificazione univoca dei rifiuti speciali a seconda delle loro caratteristiche.

1.3 Introduzione di codici supplementari per la classificazione del materiale di sterro e di scavo

In linea di massima, il gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della gestione dei rifiuti ha accolto favorevolmente la concretizzazione dell'espressione «contenente sostanze pericolose» proposta nell'aiuto all'esecuzione. È tuttavia stato criticato il fatto che il materiale di sterro e di scavo fortemente inquinato con un tenore di sostanze inquinanti superiore ai valori limite per i materiali inerti e inferiore a quello per le sostanze reattive, non deve più essere classificato tra i rifiuti speciali, contrariamente alla prassi diffusa nei Cantoni, e quindi decade anche l'obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento. Si teme che l'abolizione dell'obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento porti a consegne errate o abusive di sostanze reattive in discariche per materiali inerti. Per tener conto di questi timori, si prevede di introdurre con la modifica dell'OTRif dei codici supplementari, che consentono di classificare in modo univoco i vari tipi di materiale di sterro e di scavo inquinato e di smaltirli come previsto. Il materiale di sterro e di scavo fortemente contaminato con qualità di sostanza reattiva viene classificato quale altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento secondo la revisione dell'OTRif.

1.4 Armonizzazione della classificazione dei rifiuti di legno con le categorie dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Essendo strutturato secondo l'origine e le varie qualità, l'elenco dei rifiuti comprende numerosi codici per i rifiuti di legno. La designazione dei rifiuti di legno dell'elenco dei rifiuti differente rispetto all'OIAt solleva difficoltà a livello di esecuzione. L'elenco dei rifiuti va pertanto armonizzato con la terminologia dell'OIAt.

1.5 Modifica dei quantitativi soglia in base all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti per i rifiuti speciali

L'introduzione in Svizzera dal 1° giugno 2015 del «Globally Harmonized System» (GHS) implica la revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Tale revisione contiene un elenco di criteri adeguati al GHS per determinare i quantitativi soglia secondo l'OPIR. L'elenco dei criteri è già stato approvato dai servizi svizzeri responsabili della prevenzione degli incidenti rilevanti. L'allegato 3 dell'ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti dovrà essere modificato tenendo conto del nuovo elenco di criteri.

2. Basi giuridiche della revisione

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OTRif, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un'ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti, tenendo conto dell'elenco dei rifiuti dell'Unione europea.

Secondo l'allegato 1 numero 22 OPIR, il DATEC stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 OTRif, tenendo conto in particolare della loro tossicità (lett. a), infiammabilità ed esplosività (lett. b) ed ecotossicità (lett. c).

3. Rapporto con la legislazione europea

L'elenco dei rifiuti secondo l'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti corrisponde, salvo poche eccezioni all'elenco europeo dei rifiuti (Decisione della Commissione 2000/532/CE). L'elenco europeo dei rifiuti costituisce anche la base di altri regolamenti europei quali ad esempio il regolamento (CE) n. 2150/2002 concernente le statistiche sulla gestione dei rifiuti.

L'integrazione del «Globally Harmonized System» (GHS) nella legislazione nazionale sui prodotti chimici ha implicato l'adeguamento totale dell'elenco dei criteri nel quadro della revisione 2015 dell'OPIR. Il nuovo elenco dei criteri per la determinazione dei valori soglia si basa sulla classificazione ed etichettatura secondo il sistema GHS o il regolamento UE-CLP. In tal modo vengono valutate le proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche, i rischi fisici e la reattività con acqua e acidi.

Parte 2: Commento alle singole modifiche

Allegato 1: Elenco dei rifiuti

Numero 1.1 Classificazione dei rifiuti

Nell'ambito della revisione dell'OTRif si propone di inserire nell'articolo 2 capoverso 2 lettera b gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Qualora fosse necessario un insieme di misure organizzative per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente, anche altri rifiuti soggetti a controllo possono essere sottoposti all'obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento. Il capoverso 1 lettera c di questa ordinanza stabilisce che a tali rifiuti venga apposta nell'elenco la dicitura *rcm*.

L'indicazione al capoverso 2 che i materiali inerti non sono rifiuti speciali rimane corretta. Con la concretizzazione del capoverso 3 nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione per la classifi-

cazione dei rifiuti speciali secondo le loro caratteristiche essa risulta tuttavia superflua e può prestarsi a malintesi. Il capoverso 2 va quindi abrogato.

Secondo il capoverso 3, per valutare se un rifiuto va classificato tra i rifiuti speciali, occorre considerare la definizione di rifiuti speciali secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif nonché le caratteristiche di pericolo (da H1 a H13) secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea. Il progetto di direttiva provvisoria della Convenzione di Basilea relativa alla caratteristica di pericolo H13¹ prevede il calcolo di valori nell'eluato partendo dai requisiti per l'acqua potabile e un fattore di diluizione. Ciò corrisponde al metodo di calcolo dei valori limite per le sostanze reattive dell'OTR, dove i valori nell'eluato sono tuttavia stati convertiti, in base a un modello, in valori per la materia solida. Per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo H13 occorre quindi basarsi sui valori limite per le sostanze reattive.

Numero 3 Elenco dei rifiuti

Rifiuti di legno (cap. 03 01, 15 01, 17 02, 20 01)

Per i rifiuti di legno ci si propone un'ulteriore armonizzazione con le categorie e la terminologia dell'OIA. A tal fine occorre ridurre il più possibile il numero di codici per i rifiuti di legno in modo da semplificare l'applicazione pratica:

- la descrizione dei codici 03 01 05 e 03 01 98 corrisponde alla distinzione prevista di scarti di legno secondo il metodo di trattamento nell'allegato 5, numero 31 Capoverso 1 lettera c. ;
- il codice 20 01 98 è abrogato, poiché il legno usato proveniente dalle economie domestiche e dall'artigianato è prodotto durante lavori di costruzione (codice 17 02 98) o sotto forma di rifiuti ingombranti (codice 20 03 97);
- l'espressione «rifiuti di legno contenenti sostanze pericolose» è sostituita con «rifiuti di legno problematici» ai sensi dell'allegato 5 numero 31 capoverso 2 lettera b OIA. La classificazione deve distinguere le qualità del legno in modo più chiaro rispetto a ora, favorendo così una separazione e destinazione migliore alle varie vie di smaltimento. I rifiuti di legno problematici sono quindi classificati tra i rifiuti speciali e devono essere utilizzati moduli di accompagnamento. Nell'ambito della revisione dell'OIA in corso, anche il legno con rivestimenti contenenti piombo, che in passato era spesso utilizzato nelle finestre, dovrà rientrare tra i rifiuti di legno problematici.

Residui di pitture (cap. 04, 08 e 20), sali e ossidi metallici (cap. 06 03), fanghi di depurazione delle acque di scarico o fanghi di lavorazione (cap. 11 01, 12 01, 19 02, 19 08 e 19 11), liquidi antigelo (cap. 16 01) e ceneri di caldaia (cap. 19 01)

Le modifiche proposte in questi capitoli riguardano cosiddette voci a specchio di rifiuti dello stesso tipo con o senza sostanze pericolose. Nella versione attuale, entrambe le voci sono contrassegnate come rifiuti speciali. Una volta disponibile l'aiuto all'esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali secondo le loro caratteristiche e di conseguenza la concretizzazione dell'espressione «contenente sostanze pericolose» sarà possibile classificare i rifiuti in base al tenore in sostanze nocive. La voce senza sostanze pericolose non dovrà quindi più essere contrassegnata come rifiuto speciale. I contenitori con pitture non più utilizzate ed essiccate non contrassegnate con simboli di pericolo secondo il diritto sui prodotti chimici, ad esempio, potranno così essere smaltiti con i rifiuti urbani. Siccome tuttavia la raccolta dei rifiuti domestici non si presta allo smaltimento di residui di pitture liquidi, questi ultimi dovranno comunque essere raccolti e smaltiti separatamente.

¹ Sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di generare, con svariate modalità, un'altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una delle proprietà enumerate ai punti H1-H12

Rifiuti contenenti zolfo (cap. 05 01 e 05 07)

Di norma, i rifiuti contenenti zolfo della raffinazione del petrolio o della purificazione del gas naturale sono composti da zolfo elementare. Questi rifiuti sono considerati rifiuti non pericolosi anche nell'elenco dei rifiuti dell'UE. Nella lista verde della decisione dell'OCSE, lo zolfo solido figura tra i rifiuti non pericolosi. La designazione come rifiuto speciale va pertanto abrogata.

Solventi organici alogenati (cap. 07 e 14 06)

La limitazione tra parentesi «tenore di cloro > 2%» va abrogata poiché esclude altri alogeni. La definizione corrente prevede l'1 per cento di alogeni legati organicamente.

Ceneri leggere prodotte da centrali termiche e altri impianti termici (cap. 10 01)

La versione attuale limita la voce relativa alle ceneri leggere alle centrali termoelettriche a carbone. Questa limitazione esclude tuttavia l'uso di questi codici ad esempio per i rifiuti degli impianti a combustione alimentati con legno usato e impedisce di distinguere queste ceneri leggere da quelle degli IIRU. Dopo l'abrogazione dell'aiuto all'esecuzione del 13 agosto 2012 relativo all'importazione e all'uso di ceneri volanti di carbone e scorie d'altoforno, che faceva riferimento a questi codici dei rifiuti, bisogna riprendere il testo originale dell'UE «ceneri leggere prodotte dal coincenerimento...».

Scorie dell'industria del ferro e dell'acciaio (cap. 10 02)

A determinate condizioni, fissate in schede cantonali, le scorie prodotte nei forni elettrici delle acciaierie svizzere possono essere impiegate come materiali di costruzione, utilizzando il codice 10 02 02. L'impiego deve essere disciplinato anche nell'OTR riveduta. Il codice 10 02 98 «Scorie contenenti sostanze pericolose», che non figura nell'elenco dei rifiuti dell'UE, non è applicabile e va pertanto abrogato.

Cavi usati (16 02 98, 17 04 10, 17 04 11)

L'espressione «cavi usati» è sostituita con «cavi metallici usati». Questa precisazione chiarisce che ad esempio i cavi di fibre ottiche non sono rifiuti soggetti a controllo. Questa formulazione è utilizzata anche nelle liste dei rifiuti della Convenzione di Basilea.

Materiale di sterro e di scavo (cap. 17 05)

L'attribuzione del materiale di sterro e di scavo ai codici dei rifiuti corrispondenti è effettuata in base all'analisi del sito inquinato. Il codice attribuito determina anche la via di smaltimento. In caso di conferimento in discarica, di norma non è possibile effettuare un controllo analitico all'entrata entro un termine utile. Per poter distinguere il materiale di sterro e di scavo depositabile in discariche per materiali inerti da quello depositabile in discariche reattore sono introdotti codici dei rifiuti supplementari. I codici 17 05 97 e 17 05 98 vigenti sono completati con l'aggiunta «debolmente inquinati» e si riferiscono a rifiuti con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori T e inferiori ai valori limite per materiali inerti. Per il materiale di sterro e il materiale di scavo dei binari sono ora introdotti i nuovi codici 17 05 91 e 17 05 92 con l'aggiunta di «fortemente contaminati». Si tratta di rifiuti con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori limite per materiali inerti e inferiore ai valori limite per le sostanze reattive. Di regola, il materiale di sterro non può essere depositato in discariche per materiali inerti a causa del tenore di TOC. Il materiale di sterro fortemente inquinato ai sensi delle Istruzioni Materiali di sterro è attribuito al nuovo codice 17 05 90. Le designazioni utilizzate nella classificazione dei rifiuti sono utilizzate nell'aiuto all'esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera, il quale rinvia ai valori indicativi dell'OTR da applicare.

Con la revisione dell'OTR entrata in vigore si intende sostituire i termini ormai inutilizzati di «materiali inerti e sostanze reattive» rinviando ai relativi allegati.

In base all'aiuto all'esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali secondo le loro caratteristiche, in fase di elaborazione, per valutare il materiale di sterro e di scavo contaminato da sostanze pericolose (codici 17 05 03, 17 05 05 e 17 05 07) bisogna tener conto della caratteristica di pericolo H13. Secondo il sistema proposto nella direttiva della Convenzione di Basilea, i valori limite per le sostanze reattive (all. 1 n. 31 OTR) corrispondono alla caratteristica di pericolo H13. Di conseguenza, il materiale di sterro con un tenore in sostanze nocive inferiore ai valori limite per le sostanze reattive (codici 17 05 90, 17 05 91 e 17 05 92) non è più classificato tra i rifiuti speciali, bensì nella categoria «Altri rifiuti soggetti a controllo» (cfr. allegati 1 e 2 del presente commento). Viene così corretta la prassi diffusasi nei Cantoni a causa dell'interpretazione imprecisa dell'allegato 1 numero 1.1 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti e dell'assenza di criteri per le sostanze pericolose (cfr. capitolo 1.1).

La classificazione nella categoria di «Altri rifiuti soggetti a controllo» del materiale di sterro con un tenore in sostanze nocive inferiore ai valori limite per sostanze reattive è necessaria anche per altre ragioni:

- in tal modo sono attuate le disposizioni del «Leitbild für die Schweizerische Abfallwirtschaft» (disponibile soltanto in tedesco), secondo cui i rifiuti speciali non sono da depositare in discarica se non trattati. Questa disposizione è stata concretizzata con l'introduzione, nel quadro della revisione dell'OTR 2010, dei valori limite per sostanze reattive;
- i rifiuti che non soddisfano i requisiti posti alle sostanze reattive non possono essere depositati senza trattamento. Occorre un trattamento tecnico particolare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif. I rifiuti che a causa delle loro caratteristiche possono essere depositati senza trattamento non sono pertanto considerati rifiuti speciali.

Molti Cantoni e parte della gestione dei rifiuti temono tuttavia che senza la classificazione quale rifiuto speciale e quindi senza la possibilità di controllare i singoli trasporti mediante dei moduli di accompagnamento, non si possa garantire uno smaltimento rispettoso dell'ambiente. Mentre i rifiuti provenienti dalle aziende sono di solito immagazzinati e consegnati alle imprese di smaltimento secondo processi ben definiti, è più difficile assicurare uno smaltimento sistematico dei rifiuti prodotti dai cantieri. A ciò si aggiunge che il materiale di sterro e di scavo fortemente contaminato non è riconoscibile come tale a occhio nudo. È pertanto necessario un insieme di misure organizzative per garantire che questi rifiuti vengano smaltiti correttamente. Il materiale di sterro fortemente contaminato (codice 17 05 90), il materiale di scavo fortemente contaminato (codice 17 05 91) e il materiale di scavo dei binari fortemente contaminato (codice 17 05 92) devono pertanto essere assoggettati all'obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b OTRif.

Residui di materiale isolante provenienti dal riciclaggio di cavi (cap. 19 12)

I residui di materiale isolante provenienti dal riciclaggio dei cavi prodotti attualmente contengono solo piccole concentrazioni di additivi contenenti sostanze nocive, come PCB, piombo e cadmio, e di norma si prestano alla valorizzazione materiale. La classificazione generica di questi rifiuti tra i rifiuti speciali non è quindi più giustificata. La voce è abrogata. A seconda del tenore di sostanze nocive sono utilizzati i codici 19 12 04 [-] o 19 12 11 [rs].

Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto (cap. 19 12)

Già nella prima versione dell'elenco dei rifiuti, il capitolo 19 10 comprendeva sia rifiuti della frantumazione sia rifiuti della cesoiatura, a differenza dell'elenco dell'UE. In occasione della revisione del 2010, la voce introdotta per i residui di rottame metallico e il materiale raccolto

sui veicoli di trasporto è quindi stata inserita nel capitolo 19 10. È tuttavia emerso che è più corretto il capitolo 19 12. Il capitolo 19 10 va pertanto riservato unicamente ai rifiuti di frantumazione.

Allegato 3: Quantitativi soglia per rifiuti speciali

Numero 2 Quantitativi soglia per rifiuti speciali

Liquido di concia contenente cromo proveniente dalla lavorazione di pelli e pellicce e fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo (cap. 04 01)

Nella lavorazione di pelli e pellicce il cromo VI viene sostituito dal cromo III. In base all'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR, per il liquido di concia e i fanghi contenenti cromo III risulta un quantitativo soglia di 20 t.

Rifiuti contenenti zolfo (cap. 05 01 e 05 07)

Non essendo più considerati rifiuti speciali secondo l'allegato 1, i rifiuti composti di zolfo elementare sono stralciati anche dall'elenco dei quantitativi soglia per rifiuti speciali nell'allegato 3.

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi (cap. 06 01)

Dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR per tutti i rifiuti acidi elencati (eccetto l'acido fluoridrico) risultano dei quantitativi soglia di 20 t.

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi (cap. 06 02)

In base all'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR, all'idrossido di calcio non verrà più attribuito un quantitativo soglia. I quantitativi soglia per le altre basi, eccetto l'idrossido di ammonio (ecotossico), vengono aumentati a 20 t secondo le prescrizioni dell'elenco dei criteri.

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (cap. 06 05)

A causa delle caratteristiche ecotossiche di questi fanghi contenenti cianuro, dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR risulta un quantitativo soglia di 2 t. L'effetto tossico dovuto alla liberazione di acido cianidrico svolge un ruolo di secondaria importanza nella determinazione dei quantitativi soglia poiché una tale liberazione dalla matrice dei fanghi avverrebbe lentamente.

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni (cap. 06 07)

Dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR per questo rifiuto acido risulta un quantitativo soglia di 20 t.

Solventi organici alogenati (cap. 07 e 14 06)

È ripresa la stessa designazione che figura nell'allegato 1.

Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (eccetto quelli di cui al capitolo 19) (cap. 10 01)

Dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR risulta un quantitativo soglia per l'acido solforico di 20 t.

A causa delle caratteristiche ecotossiche dei fanghi contenenti cianuro, dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR risulta un quantitativo soglia di 2 t. L'effetto tossico dovuto alla liberazione di acido cianidrico svolge un ruolo di secondaria importanza nella determinazione dei quantitativi soglia poiché un'eventuale liberazione di tale acido dalla matrice dei fanghi avverrebbe lentamente.

Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e altri materiali (ad esempio processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) (cap. 11 01)

Dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR, per i codici dei rifiuti *acidi di decapaggio* e *acidi non specificati altrimenti* risultano dei quantitativi soglia di 20 t.

A causa delle caratteristiche ecotossiche dei rifiuti contenenti cianuro citati in questo capitolo, dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR risulta un quantitativo soglia di 2 t ciascuno. L'effetto tossico dovuto alla liberazione di acido cianidrico svolge un ruolo di secondaria importanza nella determinazione dei quantitativi soglia poiché una tale liberazione dalla matrice dei rifiuti avverrebbe lentamente.

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica (cap. 12 01)

A causa delle caratteristiche ecotossiche dei fanghi contenenti cianuro, dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR risulta un quantitativo soglia di 2 t. L'effetto tossico dovuto alla liberazione di acido cianidrico svolge un ruolo di secondaria importanza nella determinazione dei quantitativi soglia dei fanghi poiché una tale liberazione dalla matrice dei fanghi avverrebbe lentamente.

Dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR, per i rifiuti combustibili e autoinfiammabili che sprigionano gas combustibili risulta un quantitativo soglia di 20 t.

Catalizzatori esauriti (cap. 16 08)

Dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR, per i catalizzatori inseriti risulta un quantitativo soglia di 2 t.

Fanghi di depurazione delle acque di scarico o fanghi di lavorazione (cap. 11 01, 12 01, 19 02, 19 08 e 19 11)

I codici dei rifiuti che non sono più contrassegnati come rifiuti speciali sono abrogati. I quantitativi soglia per i codici dei rifiuti restanti sono fissati in funzione della sostanza specifica.

A causa delle caratteristiche ecotossiche dei fanghi contenenti cianuro, dall'elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l'OPIR risulta un quantitativo soglia di 2 t. L'effetto tossico dovuto alla liberazione di acido cianidrico svolge un ruolo di secondaria importanza nella determinazione dei quantitativi soglia dei fanghi poiché una tale liberazione dalla matrice dei fanghi avverrebbe lentamente.



Allegato 1: confronto fra il capitolo 17 05 dell'elenco dei rifiuti attuale e quello modificato

Elenco dei rifiuti attuale: estratto

Codice	Descrizione dei rifiuti
17 05 03 rs	Materiale di sterro contaminato da sostanze pericolose
17 05 04	Materiale di sterro non inquinato
17 05 05 rs	Materiale di scavo contaminato da sostanze pericolose
17 05 06	Materiale di scavo non inquinato
17 05 07 rs	Materiale di scavo dei binari contaminato da sostanze pericolose
17 05 08	Materiale da scavo dei binari non inquinato
17 05 93	Materiale di sterro debolmente inquinato
17 05 94	Materiale di scavo inquinato in modo tollerabile
17 05 95	Materiale di scavo dei binari inquinato in modo tollerabile
17 05 96 rs	Materiale di sterro fortemente contaminato
17 05 97 rs	Materiale di scavo inquinato
17 05 98 rs	Materiale di scavo dei binari inquinato

Elenco dei rifiuti modificato: estratto

Codice	Descrizione dei rifiuti
17 05 03 rs	Materiale di sterro contaminato da sostanze pericolose
17 05 04	Materiale di sterro non inquinato
17 05 05 rs	Materiale di scavo contaminato da sostanze pericolose
17 05 06	Materiale di scavo non inquinato
17 05 07 rs	Materiale di scavo dei binari contaminato da sostanze pericolose
17 05 08	Materiale da scavo dei binari non inquinato
17 05 90 rcm	Materiale di sterro fortemente inquinato eccetto quello di cui al codice 17 05 03
17 05 91 rcm	Materiale di scavo fortemente inquinato eccetto quello di cui al codice 17 05 05
17 05 92 rcm	Materiale di scavo dei binari fortemente contaminato eccetto quello di cui al codice 17 05 07
17 05 93	Materiale di sterro debolmente inquinato
17 05 94	Materiale di scavo inquinato in modo tollerabile
17 05 95	Materiale di scavo dei binari inquinato in modo tollerabile
17 05 97 rs	Materiale di scavo debolmente inquinato
17 05 98 rs	Materiali di scavo dei binari debolmente inquinato

<i>Inquinamento / Contaminazione (cfr. allegato 2)</i>	
	<i>Materiale di sterro</i>
	<i>Materiale di sterro</i>
	<i>Materiale di scavo</i>
	<i>Materiale di scavo</i>
	<i>Materiale di scavo dei binari</i>
	<i>Materiale di scavo dei binari</i>
	<i>Materiale di sterro</i>
	<i>Materiale di scavo</i>
	<i>Materiale di scavo dei binari</i>
	<i>Materiale di sterro</i>
	<i>Materiale di scavo</i>
	<i>Materiale di scavo dei binari</i>
	<i>Materiale di scavo</i>
	<i>Materiale di scavo dei binari</i>



Allegato 2: classificazione di materiale di scavo, di scavo dei binari e di sterro secondo la contaminazione o l'inquinamento

Valori limite	Materiale di scavo e di scavo dei binari	Contaminazione/inquinamento
Sostanza reattiva	Inquinato da sostanze pericolose	
	Fortemente inquinato	
Materiale inerte	Poco inquinato	
	Tollerabile	
Valore U	Non inquinato	

Materiale di sterro	Contaminazione/inquinamento	Valori limite
Inquinato da sostanze pericolose		Sostanza reattiva
		Fortemente inquinato
Debolmente inquinato		Materiale inerte
		Valori di guardia
Non inquinato		Valori indicativi